

**SQUADRA INTERCOMUNALE ANTICENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE
“SOLDANO E SAN BIAGIO DELLA CIMA”**

REGOLAMENTO

Premesso che con le seguenti Deliberazioni, rispettivamente, i Comuni di Soldano e San Biagio della Cima hanno approvato una Convenzione per la gestione in forma associata delle Funzioni di Protezione Civile:

1. Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.12.2013
2. Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 23.12.2013

Individuando nel Comune di Soldano l'ente capofila della Convenzione;

Considerato che per la corretta gestione intercomunale del servizio di cui trattasi è necessario provvedere alla stesura di nuovo regolamento al fine di normare il funzionamento della Squadra Intercomunale A.I.B. E P.C. dei suddetti 2 Comuni;

Vista la L.R. n. 7/2011 con la quale vengono specificate, nell'art. 2 comma 4, le modalità per la costituzione di unità di intervento comunale A.I.B. E P.C.;

Tutto quanto sopra premesso:

Art. 1

E' costituito, tra i comuni di Soldano e San Biagio della Cima una Squadra Intercomunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile formata da volontari residenti nel territorio di Soldano e San Biagio della Cima e denominata Squadra Intercomunale Antincendio Boschivo “Soldano e San Biagio della Cima”.

Art. 2

Tale Squadra ha come scopo la protezione civile della popolazione, lo spegnimento degli incendi boschivi e, nonché, la loro prevenzione; inoltre, nel limite delle sue possibilità tecniche ed umane, opera su richiesta delle autorità competenti per interventi di salvaguardia del territorio.

Art. 3

Provvisoriamente la sede della squadra intercomunale è individuata a Soldano, in Piazza San Giovanni Battista. Potranno essere individuate delle basi logistiche con compiti di primo intervento. Le attrezzature della Squadra vengono custoditi presso il magazzino posto a Soldano presso la sede in Piazza San Giovanni Battista mentre i mezzi sono ricoverati presso la rimessa del Comune di Soldano.

Art. 4

Il Sindaco di Soldano, in virtù della delega conferita a questo Comune da parte di tutte le Amministrazioni Comunali, è il responsabile, nonché il rappresentante legale della Squadra Intercomunale A.I.B. E P.C.

Art. 5

La squadra è diretta da un “Comitato” costituito dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati; Presidente del Comitato è il Sindaco di Soldano, Comune Capofila.

Art. 6

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- Gestione generale della Squadra, Individuazione ed organizzazione delle unità decentrate;
- Esamina le richieste di ingresso dei volontari;
- Nomina i responsabili delle unità decentrate di cui all'art.3 nei singoli Comuni individuati per questa funzione;
- Da applicazione al presente regolamento ed esamina eventuali negligenze commesse dai volontari in contrasto con lo stesso;
- Organizza e dispone la dotazione di mezzi e delle attrezzature siano esse di squadra che personali;
- Redige il Programma triennale e gli stralci annuali, stabilendo i criteri e le priorità di attuazione dello stesso;
- Determina annualmente le quote di compartecipazione di ciascun Comune per la spese di gestione della Squadra Intercomunale A.I.B. E P.C.
- Può attribuire, all'interno dei suoi membri, specifiche competenze e responsabilità di gestione di alcuni settori;
- Può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato riconosciute operanti anche all'esterno del territorio di Soldano e San Biagio della Cima.

Art. 7

Il Comitato di cui ai precedenti articoli si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno:

- entro il 15 marzo per definire il Programma annuale stabilire le quote di compartecipazione dei Comuni per la gestione della Squadra;
- entro la fine di dicembre per verificare lo stato di attuazione dello stesso.

Il Comitato si riunisce inoltre ogni qualvolta necessario.

Art. 8

Per dotare la Squadra di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocazione e deposito di materiali e mezzi diversi da quelli indicati nell'art. 3, il Comune di Soldano, Ente Capofila, predispone e provvede a ricercare finanziamenti e contributi CE, statali e regionali secondo le vigenti norme.

Le dotazione dell'unità operativa possono essere integrate con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che possono venire assegnati da autorità diverse.

Art. 9

L'ammissione alla Squadra è subordinata alla presentazione di apposita domanda da inoltrare al Comune di Soldano ed all'accettazione della stessa da parte di quest'ultimo.

I volontari ammessi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità e l'appartenenza all'unità; lo stesso viene consegnato dal Presidente a seguito di fornitura dalla Regione Liguria come previsto dalla vigente normativa anche relativamente alla durata.

Art. 10

Gli appartenenti alla Squadra Intercomunale A.I.B. E P.C. sono tenuti a partecipare all'attività prevista nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari antincendio, alcuna attività estranea e contraria alle finalità indicate nel presente regolamento.

Art. 11

Ai volontari impiegati in attività di antincendio e protezione civile vengono garantiti:

- La copertura assicurativa secondo quanto previsto dall'art.16 della L.R. 6/97;
- La visita medica di idoneità psicofisica;
- L'equipaggiamento individuale e di squadra a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- Quant'altro previsto e dovuto in virtù delle norme e piani specifici di settore.

Art 12

I volontari che vengono a conoscenza di un incendio boschivo nell'ambito del territorio di Soldano e San Biagio della Cima sono obbligati a darne avviso agli organi competenti , agli altri componenti la Squadra e ad attivarsi per l'intervento.

Art. 13

Ogni volontario che partecipa alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo o ad attività di prevenzione, deve essere provvisto dell'equipaggiamento individuale fornito.

Il volontario sarà responsabile dello stesso e delle attrezzature di squadra fornite in dotazione.

Il volontario colpevole di danneggiamento doloso di un mezzo od attrezzatura dovrà rimborsarne il valore a prezzi di mercato corrente.

Art. 14

La dotazione, la gestione e l'impiego dei mezzi e delle attrezzature disponibili da parte dei volontari saranno oggetto di controllo continuo da parte di un responsabile di squadra nominato dal Comitato di cui all'art. 5.

Art. 15

Il materiale di squadra sarà consegnato all'inizio delle operazioni di spegnimento a giudizio insindacabile del Responsabile di Squadra il quale ha il compito di organizzare l'operatività della squadra sulla base delle disposizioni impartite dall'Autorità individuata dalla normativa vigente.

Art. 16

Dopo ogni intervento, al rientro in sede, gli automezzi e le attrezzature in dotazione dovranno essere sistemati in maniera funzionale al fine di un loro rapido riutilizzo.

E' fatto obbligo al responsabile della squadra di compilare al rientro il foglio di marcia e sovrintendere alle operazioni di riordino. Entro le successive 24 ore dovrà inoltre redigere apposito verbale dal quale risultino:

- data, località ed orario dell'intervento;
- nominativo dei partecipanti;
- relazione su eventuali danni a mezzi ed anomalie riscontrate agli stessi;
- relazione su eventuali danni al materiale utilizzato, deteriorato o perso.

Art. 17

Durante il tragitto, per recarsi sul luogo di intervento, i volontari dovranno attenersi alle norme del Codice della strada.

La Squadra declina ogni responsabilità per guasti o danni che dovessero accadere per il non rispetto delle norme stradali anche ai mezzi privati dei volontari che si recano o ritornano da un intervento.

Art. 18

In caso di infortunio occorso ad un volontario durante un intervento, il Responsabile di squadra dovrà provvedere ad organizzare l'opportuna assistenza ed il trasporto dell'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso.

Dovrà inoltre avvisare l'Autorità competente sul luogo dell'intervento e redigere apposito verbale con le circostanze dell'accaduto, allegando l'eventuale referto medico.

Art. 19

Nel caso di stato di grave pericolosità o comunque nei periodi di criticità individuati dalla Regione Liguria, la Squadra Intercomunale deve garantire la reperibilità continua di almeno due volontari.

Art. 20

Il Responsabile di squadra è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 21

I volontari che per qualsiasi motivo cessassero di appartenere alla Squadra dovranno restituire o rimborsare il valore del materiale avuto in consegna e che risulta da apposito modulo controfirmato al momento del ricevimento.

Resta escluso dalla restituzione l'equipaggiamento individuale se lo stesso, ad insindacabile giudizio del Responsabile di squadra, risulta deteriorato per l'uso.

Art. 22

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza alla Squadra, le infrazioni al presente comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale o, nei casi di maggior gravità, l'espulsione.

Tali provvedimenti sono assunti dal Comitato su proposta motivata del Responsabile di squadra.

Art. 23

Ciascuno degli Comuni sostiene i costi della gestione della Squadra Intercomunale A.I.B. E P.C., partecipando alla costituzione di un apposito fondo con una quota annuale suddivisa in base al numero degli abitanti ed in base all'estensione del suo territorio.

La determinazione degli importi dovuti per ciascun residente e per ogni ettaro di superficie, verrà annualmente determinato dal Comune di Soldano in base alle effettive esigenze ed al fondo di cassa costituito anche da contributi regionali e di altri Enti.

Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice Penale.